



COMUNEDISARTEANO

PROVINCIA DI SIENA

DISCIPLINARE PERMESSI ZTL
CENTRO STORICO CAPOLUOGO
COMUNE DI SARTEANO

Approvato con Deliberazione G.C. n. ____ del 29.02.2012

SOMMARIO

Pagina

CAPO I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Operatività ZTL	3
Art. 3 - Individuazione aree	3
Art. 4 - Acquisizione dei permessi, esposizione e controllo	3
Art. 5 - Modalità di rilascio	3
Art. 6 - Rinnovi	4
Art. 7 - Modalità di accesso	4
CAPO II – Tipologia permessi.....	4
Art. 8 - Modelli di Permesso e validità	4
CAPO III – Regolamentazione della circolazione legata alle categorie.....	4
Art. 9 - Veicoli esenti	4
Art. 10 - Categorie autorizzate senza formalità	5
Agenti e Rappresentanti di Commercio.....	5
Trasporto valori.....	5
Medici	5
Carico e scarico.....	6
Pubblico interesse.....	6
Art. 11 - Categorie titolari di permesso.....	6
Residenti, proprietari e detentori immobili - (Modello "R" Residenziale)	6
Attività produttive in genere - (Modello "AP" Attività produttive)	7
Artigiani ed imprese - (Modello "AP" Attività produttive)	7
Veicoli diretti alle strutture ricettive e similari - (Modello "SR" Strutture ricettive).....	7
CAPO IV – Documentazione per il rilascio dei permessi	8
Art. 12 - Documentazione per la richiesta dei permessi	8
CAPO V – Disposizioni finali	8
Art. 13 - Sanzioni.....	8
Art. 14 - Norme finali	9
ALLEGATI.....	9

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente disciplinare regola il rilascio delle autorizzazioni al transito nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) a titolo gratuito, così come previsto dall'art. 7 c. 9 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e relative integrazioni e modificazioni, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Art. 2 - Operatività ZTL

1. Si definisce Zona a Traffico Limitato (ZTL), "l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli".
2. La ZTL del Capoluogo è operativa nel periodo dell'anno compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre, a partire dalle ore 18:00 fino alle ore 07:00 della mattina successiva.

Art. 3 - Individuazione aree

1. Il presente documento disciplina il rilascio dei permessi alla circolazione nella seguente zona a traffico limitato così individuata:

ZONA A TRAFFICO LIMITATO: **Centro Storico del Capoluogo**, nell'area delimitata di cui all'estratto di mappa allegato, e precisamente nella parte racchiusa all'interno della cinta muraria (Porta Umbra, Piazza XXIV Giugno 1944, Porta di Mezzo, Porta Monalda, Castello).

Art. 4 - Acquisizione dei permessi, esposizione e controllo

1. L'accesso dei veicoli all'interno della ZTL è consentito esclusivamente ai possessori di permesso rilasciato dall'Amministrazione Comunale e, comunque, secondo le disposizioni contenute nel presente Disciplinare.
2. Il permesso di transito deve essere esposto in maniera visibile sul lato sinistro del vetro parabrezza del veicolo cui si riferisce.
3. I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli privi di abitacolo chiuso), con permesso di una delle categorie previste dal presente Disciplinare, sono evidentemente esonerati dall'esposizione del permesso medesimo. Resta fermo l'obbligo per il conducente di esibire il suddetto permesso agli organi di Polizia in caso di controllo.
4. Per i veicoli indicati nel comma precedente è possibile effettuare il controllo solo attraverso la lista dei veicoli autorizzati (cosiddetta Lista Bianca o White List), conservata presso l'Ufficio Comunale competente.
5. Nella fattispecie, eventuali verbali di accertamento di infrazione, in assenza del conducente, a carico di veicoli di questo tipo introdotti abusivamente nella ZTL, sono redatti e notificati successivamente, vale a dire solo dopo che è stato verificato che tali veicoli non sono ricompresi nella cosiddetta "White List".

Art. 5 - Modalità di rilascio

1. Il permesso di accesso e transito può essere richiesto presso l'Ufficio Comunale competente, nei giorni feriali di apertura al pubblico, producendo i documenti specificati nei modelli di autocertificazione di cui al successivo [art. 12](#).

Art. 6 - Rinnovi

1. La validità del permesso, di norma, è biennale. I permessi sono rinnovati entro 15 giorni dalla scadenza. Il permesso è revocabile non appena si accerti la decadenza dei requisiti prescritti per il rilascio. Il decadere dei requisiti utili all'acquisizione del permesso ne inficia automaticamente la validità.

Art. 7 - Modalità di accesso

1. Il transito di tutti i veicoli all'interno della ZTL deve avvenire, in ogni caso, a velocità ridotta, adottando tutte le cautele necessarie.
2. Il permesso al transito, formale o meno, non consente soste su suolo pubblico, se non nel rispetto della segnaletica stradale esistente e delle norme del vigente Codice della Strada, D.lgs. 285/1992 e s.m.i.

CAPO II – Tipologia permessi

Art. 8 - Modelli di Permesso e validità

1. I permessi al transito nella ZTL del Capoluogo sono rilasciati dal competente Ufficio Comunale, secondo i modelli appresso indicati.
 - a. Modello 1 “Residenziale”, R
 - b. Modello 2 “Attività produttive”, AP
 - c. Modello 3 “Strutture ricettive”, SR
2. Tutti gli interessati al rilascio dei permessi devono presentarne istanza all'Amministrazione Comunale.
3. I permessi sono validi fino a quando non siano mutate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio e, comunque, devono essere confermati ogni 2 anni, con formale istanza, all'Ufficio competente, entro 15 giorni dalla scadenza.

CAPO III – Regolamentazione della circolazione legata alle categorie

Art. 9 - Veicoli esenti

1. Possono transitare, senza necessità di permesso formale di circolazione, i seguenti veicoli:
 - a. Veicoli appartenenti alle Forze Armate, agli Organi di Polizia, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ai Servizi di Soccorso e alla Protezione Civile, individuati dai contrassegni di Istituto.
 - b. Veicoli al servizio dell'Autorità Giudiziaria.
 - c. Veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria.
 - d. Veicoli di servizio degli enti pubblici territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune e loro consorzi, unioni ed associazioni), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria.

- e. Veicoli di trasporto collettivo di persone che esercitano stabilmente l'attività nel Comune di Sarteano (scuolabus, trasporti disabili, ecc) la cui attività sia chiaramente riconoscibile all'esterno.
- f. Veicoli dei servizi sociali, dei servizi di assistenza domiciliare, ecc.
- g. Veicoli di soggetti pubblici istituzionali nell'espletamento delle attività d'istituto di cui al comma 5 bis dell'art. 201 del Codice della Strada, individuati con decreto ministeriale.
- h. Autovetture di Corpi Diplomatici di Stati Esteri.
- i. Veicoli dei concessionari dei servizi pubblici essenziali (servizi postali, di telecomunicazione, di erogazione di acqua ed energia elettrica), individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria.
- j. Veicoli in servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza per trasporto di persone (taxi) e quelli in servizio di linea per trasporto di persone.
- k. Autoveicoli degli Istituti di Vigilanza titolari di licenza prefettizia, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria, per l'espletamento di servizi nella ZTL.
- l. Veicoli utilizzati per la raccolta rifiuti.
- m. Autocisterne, impiegate per il rifornimento di combustibile per riscaldamento di stabili ubicati nella ZTL.
- n. Veicoli adibiti al trasporto merci che necessitano di consegne frequenti alle attività ubicate all'interno della ZTL.
- o. Veicoli utilizzati per l'allestimento di spettacoli, manifestazioni, cerimonie e simili, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, all'interno di strutture pubbliche (Municipio, Teatro, Castello, Museo, Biblioteca, ecc.).
- p. Autoveicoli per trasporto funebre.
- q. Veicoli al servizio dei titolari dei contrassegni invalidi.
- r. Biciclette e quadricicli a pedalata assistita.

Art. 10 - Categorie autorizzate senza formalità

Agenti e Rappresentanti di Commercio

1. Agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano campionari, ai rappresentanti di preziosi ed in possesso dell'autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, sono autorizzati a circolare all'interno della ZTL del Capoluogo senza alcuna formalità, con obbligo di esibizione di un documento di riconoscimento, nonché documentazione idonea attestante la loro qualità.
2. Per quanto attiene alla sosta, questa dovrà avvenire o all'interno degli appositi spazi o, comunque, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione.

Trasporto valori

1. I veicoli delle imprese di trasporto valori o degli istituti di credito, che necessitano di trasportare valori, sono autorizzati, senza alcuna formalità, al transito all'interno della ZTL del Capoluogo per il carico e lo scarico, con obbligo di esibizione di un documento di riconoscimento, in caso di controllo da parte degli organi di polizia.

Medici

1. I Medici, convenzionati e facenti parte della ASL locale del Comprensorio, sono autorizzati, senza alcuna formalità, a circolare con i veicoli a loro disposizione all'interno della ZTL del Capoluogo, per effettuare le visite domiciliari presso i pazienti esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il cartellino indicante "*medico in visita ordine dei medici n. __*".

2. Lo stesso vale anche per i Medici non convenzionati, comunque autorizzati dalla ASL ad espletare attività extra-moenia che, nell'esercizio della propria branca specialistica, debbono effettuare visite di urgenza.

3. I medici generici e Pediatri, convenzionati tutti facenti parte della ASL del comprensorio locale, nonché i medici specialisti di cui al comma 2, in visita domiciliare, sono autorizzati, senza alcuna formalità, a circolare con i veicoli a loro disposizione all'interno della ZTL del Capoluogo, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, il cartellino indicante "medico in visita ordine dei medici n. _".

Carico e scarico

1. Le operazioni di carico e di scarico delle merci devono avvenire, di norma, negli orari di apertura della ZTL del Capoluogo.

2. Sono autorizzati tutti i veicoli adibiti al trasporto merci che necessitano di consegne frequenti alle attività ubicate all'interno della ZTL. Rientrano in tale categoria i veicoli utilizzati nell'esercizio d'impresa che effettuino carico/scarico merci, non altrimenti trasportabili, almeno due volte la settimana.

3. Nelle Vie e/o Piazze dove insiste il divieto di sosta, è necessaria una richiesta, anche via fax, per il rilascio di apposito titolo autorizzatorio al transito per effettuare le operazioni di carico e scarico per traslochi (solo veicolo), ecc.

4. Alle ditte soggette ad autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, interessate a lavori edili e/o altre attività ad essi complementari, il permesso di transito dei veicoli addetti al trasporto materiali viene inserito nella stessa ordinanza che disciplina il traffico, relativamente all'installazione del cantiere, ovvero nella stessa autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

5. La durata massima della sosta, per effettuare le operazioni di carico e scarico, è di 30 minuti previa esposizione sul veicolo dell'apposito dispositivo del controllo della sosta attivato (disco orario), con divieto di sosta inoperosa.

Pubblico interesse

1. I veicoli di proprietà della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, regolarmente contrassegnati, sono autorizzati a circolare nella ZTL del Capoluogo senza alcuna formalità.

2. Sono autorizzati a circolare nella ZTL del Capoluogo, senza formalità i veicoli di: Mezzi Pubblici Urbani, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, ecc.

3. I veicoli utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" per servizi di pubblica utilità sono autorizzati a circolare nella ZTL senza alcuna formalità.

Art. 11 - Categorie titolari di permesso

Residenti, proprietari e detentori immobili - (Modello "R" Residenziale)

1. Ai residenti anagrafici, a coloro che hanno dimora e/o possesso di immobili (verificabile in forma documentale) all'interno della ZTL del Capoluogo, vengono rilasciati permessi di transito a titolo gratuito. Il permesso non consente soste su suolo pubblico, se non nel rispetto della segnaletica stradale esistente e delle norme del Codice della Strada.

2. Nel caso di residenti e/o dimoranti all'interno della ZTL, privi di patente di guida, che, per le loro necessità di spostamento, viaggiano a bordo di veicoli di proprietà e condotti da altri (familiari, assistenti domiciliari, personale dipendente, ecc.), viene rilasciato un unico permesso in cui sono individuati tutti i veicoli con cui abitualmente viene svolto tale servizio.

3. Per richiedere il permesso riservato ai residenti e/o proprietari/detentori di immobili, gli stessi devono presentare istanza (autocertificazione) contenente le seguenti dichiarazioni:

- la propria residenza anagrafica e/o la dimora, allegando la copia di un documento di riconoscimento;

- il possesso di un veicolo, allegando copia della relativa carta di circolazione;
- le condizioni in ordine alla richiesta (proprietario, usufruttuario, detentore, residente, domiciliato, ecc.).

Attività produttive in genere - (Modello "AP" Attività produttive)

1. Ai titolari di attività commerciali, pubblici esercizi, agenzie, studi professionali, ecc., ubicati all'interno della ZTL del Capoluogo, vengono rilasciati permessi a titolo gratuito, di transito per i veicoli intestati ovvero al servizio dell'attività medesima.

2. Per richiedere il relativo permesso, i titolari delle suddette attività devono presentare istanza (autocertificazione) contenente le seguenti dichiarazioni:

- la titolarità dell'attività, allegando la copia di un documento di riconoscimento;
- la denominazione e la sede della ditta;
- il possesso del veicolo da autorizzare, allegando copia della relativa carta di circolazione;
- le condizioni in ordine alla richiesta (proprietario del veicolo, detentore, ecc.).

Artigiani ed imprese - (Modello "AP" Attività produttive)

1. I titolari di ditte artigianali, con sede e/o magazzini ubicati all'interno della ZTL del Capoluogo, possono richiedere apposito permesso al transito all'interno della suddetta zona per i veicoli intestati all'attività artigianale medesima.

2. Gli artigiani o ditte con sede fuori della ZTL del Capoluogo, che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire con veicolo destinato a trasporto cose, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare all'interno della ZTL del Capoluogo senza alcuna formalità, con obbligo di esibizione di un documento di riconoscimento, nonché documentazione idonea attestante giorno, ora e luogo dell'intervento all'interno della ZTL del Capoluogo, in caso di controllo da parte degli organi di polizia stradale.

3. L'eventuale sosta, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione, è consentita fino ad un massimo di 30 minuti, per il tempo necessario allo scarico della strumentazione e previa esposizione sul veicolo dell'apposito dispositivo del controllo della sosta attivato (disco orario) contenente la seguente informazione "Ditta Artigianale – intervento in corso".

4. Per richiedere il relativo permesso, i titolari delle ditte artigianali, con sede e/o magazzini ubicati all'interno della ZTL, devono presentare istanza (autocertificazione) contenente le seguenti dichiarazioni:

- la titolarità dell'attività, allegando la copia di un documento di riconoscimento;
- la denominazione e la sede della ditta;
- il possesso del veicolo da autorizzare, allegando copia della relativa carta di circolazione;
- le condizioni in ordine alla richiesta (proprietario, detentore, locatario, ecc.).

Veicoli diretti alle strutture ricettive e similari - (Modello "SR" Strutture ricettive)

5. Ai titolari delle strutture ricettive (alberghi, affittacamere, case vacanza, ecc.) ubicate all'interno della ZTL del Capoluogo sono rilasciati appositi permessi da consegnare esclusivamente ai propri clienti alloggiati, per consentire loro il transito all'interno della ZTL per raggiungere le suddette strutture.

6. Detti veicoli, sia durante il transito che durante la sosta nelle aree consentite, devono esporre, all'interno del parabrezza, il relativo permesso consegnato loro dalla direzione della struttura.

7. Tali permessi sono rilasciati, per ciascuna struttura, in numero non superiore al numero delle camere e/o unità abitative, destinate ai propri clienti alloggiati, di cui dispone la struttura medesima.

8. Le direzioni delle strutture ricettive interessate devono munirsi di apposito registro per annotare, per ciascun permesso consegnato, giorno e ora della consegna oltre alle

generalità dell'ospite alloggiato, del tipo e della targa del veicolo, nonché giorno ed ora della restituzione, da tenere sempre a disposizione degli organi di Polizia per eventuali controlli.

9. Ai titolari di strutture ricettive o di ristorazione e/o similari, ubicate all'interno della ZTL del Capoluogo, che dispongono di **aree private destinate a parcheggio riservato ai veicoli dei propri clienti**, sono rilasciati appositi permessi. Tali permessi possono essere consegnati esclusivamente ai clienti della struttura, per consentire loro di raggiungere e/o lasciare i suddetti parcheggi privati transitando all'interno della ZTL.

10. Tali permessi sono rilasciati, per ciascuna struttura, in numero non superiore al numero degli stalli di sosta disponibili del parcheggio privato riservato ai clienti, di cui dispone la struttura medesima.

11. Le direzioni delle strutture, di cui al [comma 5](#), interessate devono munirsi di apposito separato registro per annotare, per ciascun permesso consegnato, giorno e ora della consegna, generalità del cliente, tipo e targa del veicolo, giorno ed ora della restituzione, nonché gli estremi della ricevuta del servizio offerto al medesimo, comprovante la sua qualità di "cliente" legittimato all'utilizzo del permesso. Tale registro deve essere tenuto sempre a disposizione degli organi di Polizia per eventuali controlli.

12. Tutti i veicoli fruitori di tale ultima tipologia di permessi, sia durante il transito che durante la sosta, consentita esclusivamente all'interno dei parcheggi privati della struttura e riservati alla clientela, devono esporre, all'interno del parabrezza, il relativo permesso consegnato loro dalla direzione della struttura.

CAPO IV – Documentazione per il rilascio dei permessi

Art. 12 - Documentazione per la richiesta dei permessi

1. Per la richiesta dei permessi gli interessati devono presentare formale istanza utilizzando gli appositi modelli di autocertificazione predisposti dall'Amministrazione Comunale, allegati al presente disciplinare:
 - a. Autocertificazione istanza permesso Modello "R" – Residenziale.
 - b. Autocertificazione istanza permesso Modello "AP" – Attività produttive.
 - c. Autocertificazione istanza permesso Modello "SR" – Strutture Ricettive.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 13 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme e disposizioni indicate nel presente Disciplinare si applicano le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dal vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative", secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i., nei seguenti casi:
 - a. titolare di regolare permesso, per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, che non provveda tempestivamente a comunicare all'Ufficio competente la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, ovvero la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare, entro i termini previsti per la conferma del permesso;
 - b. titolare di permesso che omette di esporre lo stesso in modo ben visibile sulla parte anteriore sinistra del veicolo;
 - c. limitatamente ai permessi di tipo "SR":

- i. l'omessa o incompleta registrazione dei permessi consegnati ai clienti alloggiati, secondo le disposizioni previste nel presente disciplinare;
- ii. la consegna e/o l'uso improprio di tale tipo di permessi. Tale ultima violazione implica, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicazione della sanzione accessoria della decadenza di tutti i permessi di tipo "SR" rilasciati alla struttura ricettiva titolare.

Art. 14 - Norme finali

1. Gli accessi e le soste non consentite sono punite ai sensi del vigente Codice della Strada.

ALLEGATI

- A)** Estratto di mappa del Centro Storico del Capoluogo.
- B)** Autocertificazione istanza permesso Modello "R" – Residenziale.
- C)** Autocertificazione istanza permesso Modello "AP" – Attività produttive.
- D)** Autocertificazione istanza permesso Modello "SR" – Strutture Ricettive.